



Città Metropolitana di Palermo

Ufficio del Segretario Generale

E.Q. Supporto al Segretario Generale nello svolgimento delle funzioni
Gestione finanziaria e giuridico - amministrativa, Prevenzione Corruzione e Trasparenza

Ai Dirigenti
e, per il loro tramite Ai Funzionari titolari di E.O.
Ai Referenti e Collaboratori al PTPCT
e, p.c. Al Direttore Generale
All'OIV

SEDE

OGGETTO: Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incentivi tecnici percepiti dal personale dell'Amministrazione - Parere ANAC del 23 luglio 2025 (Fasc. 2764/2025).

Si richiama all'attenzione delle *SS.LL.* il recente parere ANAC n. 2764 del 23 luglio 2025, che si allega alla presente, con il quale l'Autorità ha fornito chiarimenti in merito agli **obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incentivi tecnici percepiti dal personale dell'amministrazione.**

Nel suddetto parere l'Autorità ha precisato quanto segue:

- le amministrazioni sono tenute ad assolvere il suddetto obbligo mediante pubblicazione ai sensi dell'articolo 18 del d.lgs. 33/2013 che dispone: *“Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni, pubblicano l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico”*;
- i dati in questione devono essere pubblicati nella sotto-sezione **“Personale - *“Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti”* di “Amministrazione trasparente”**, mediante apposite tabelle nelle quali elencare gli incarichi conferiti a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente) con l'indicazione del nominativo, dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico. Gli stessi dati possano essere facilmente desunti dalle determinazioni dirigenziali di liquidazione degli incentivi tecnici ai dipendenti, in conformità all'allegato parere del MIT/Supporto giuridico n. 3041 del 06.12.2024.

L'art. 18 del d.lgs. 33/2013 costituisce pertanto, il principio normativo che disciplina la pubblicazione degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti (con indicazione del nominativo, oggetto, durata e compenso spettante per ciascun incarico), ma non la pubblicazione di ulteriore documentazione,

quali determinazioni di liquidazione, schede di ripartizione incentivi etc., per i quali non sussiste l'obbligo di pubblicazione.

Alla luce di quanto sopra esposto, le Direzioni che hanno erogato incentivi per funzioni tecniche al proprio personale sono invitate a trasmettere alla Direzione Politiche del Personale, competente alla pubblicazione dei dati nella sotto-sezione "**Personale** - *Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti*" di "Amministrazione trasparente", l'elenco dei destinatari degli incentivi con l'indicazione del nominativo, dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico, ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. 33/2013.

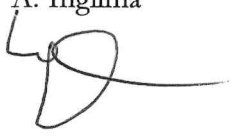
Distinti saluti.

L'Istruttore amministrativo

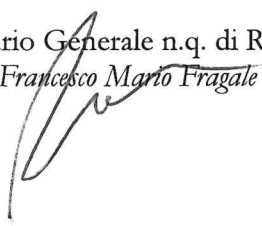
L. Torre



Il Titolare di E.Q.
A. Inghima



Il Segretario Generale n.q. di RPCT
Dott. Francesco Mario Fragale





Il Presidente

Omissis

Fascicolo ANAC n. 2764/2025

Oggetto: *Omissis* - Richiesta di parere concernente gli obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incentivi tecnici percepiti dal personale (Rif. nota prot. ANAC n. *omissis* del *omissis*) - *Riscontro*.

Con la nota in oggetto sono stati richiesti chiarimenti in merito agli obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incentivi tecnici percepiti dal personale dell'amministrazione.

In merito alla questione descritta, si rappresenta quanto segue.

L'Autorità ha fornito chiarimenti in merito all'obbligo di pubblicazione dei dati sugli incentivi alle funzioni tecniche con delibera Anac n. 1047/2020, ritenendo che le amministrazioni sono tenute ad assolvere a detto obbligo mediante pubblicazione ai sensi dell'articolo 18 del d.lgs. 33/2013. I dati in questione dovranno essere pertanto pubblicati nella sotto-sezione "Personale - "Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti" della sezione "Amministrazione trasparente", mediante tabelle, con l'indicazione nell'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente) di oggetto, durata, compenso spettante per ogni incarico.

L'Autorità ha altresì precisato che dalle determine dirigenziali di liquidazione degli incentivi tecnici ai dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori possano essere estratti i dati rilevanti da pubblicare ai sensi dell'art. 18 medesimo, in conformità a quanto chiarito anche dal MIT/Supporto giuridico con parere n. 3041. Ciò in considerazione del fatto che i dati contenuti nelle predette determine - da ricondurre all'art. 18 del d.lgs. 33/2013 - fanno riferimento a somme liquidate a fronte di incarichi attribuiti al personale dipendente.

Non può invocarsi, invece, l'applicazione dell'art. 18 per la pubblicazione delle determine dirigenziali, poiché esso non contiene alcun riferimento ad obblighi di pubblicazione di atti.

Dai predetti orientamenti non si è discostato il Garante per la Protezione dei Dati Personali, il quale con parere del 10 marzo 2025 si è espresso su una istanza di accesso civico generalizzato riguardante provvedimenti di approvazione delle modalità di ricognizione e schede degli incentivi di liquidazione delle quote spettanti per la



ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche. Al riguardo, il Garante ha osservato come la documentazione in questione faccia riferimento a dettagli relativi alle attività lavorative svolte dai dipendenti nonché alla retribuzione da loro percepita. Ebbene, proprio con riferimento a tale aspetto è stato evidenziato come la diffusione o l'accesso indiscriminato a tali informazioni da parte di soggetti terzi al contesto lavorativo possa comportare un'irragionevole e ingiustificata esposizione dei dati personali dei lavoratori, rendendo altresì conoscibile la loro situazione economico-patrimoniale.

Per quanto di interesse nel caso in esame, occorre rilevare che il Garante, nel ribadire in generale che l'accesso civico generalizzato deve rispettare i limiti imposti dalla normativa sulla protezione dei dati personali (art. 5-bis del d.lgs. 33/2013 e RGPD), ha evidenziato che il rischio di pregiudizio concreto alla riservatezza dei dipendenti, viene in rilievo laddove questi ultimi non rientrino tra i soggetti obbligati alla trasparenza, come avviene ad esempio per gli organi di vertice, i dirigenti, i consulenti, i collaboratori secondo quanto previsto dagli artt. 14 e 15 del d. lgs. n. 33/2013.

Pertanto, il Garante esclude l'obbligo di pubblicazione in assenza di una norma che lo preveda, citando, a titolo meramente esemplificativo gli articoli 14 e 15 D.lgs 33/2013, che, peraltro, non sono totalmente applicabili al caso di specie riguardante gli incentivi tecnici in quanto gli stessi non vengono elargiti agli organi politici (art. 14) né tantomeno ai consulenti o collaboratori. (art. 15).

Parimenti alle norme sopra citate, l'articolo 18 D.lgs 33/2013 costituisce la base normativa che prevede la pubblicazione degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico, ma non la pubblicazione di documentazione ulteriore, quali determine di liquidazione, determine di ripartizione, schede di incentivi, per i quali non sussiste alcun obbligo di pubblicazione.

Alla luce di quanto sopraesposto, si ritiene che:

- per la trasparenza dei dati relativi agli incentivi tecnici percepiti dal personale dell'Amministrazione occorre far riferimento all'obbligo di pubblicazione di cui all'art. 18 del d.lgs. 33/2013, che impone di riportare in un elenco tutti gli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente con indicazione del nominativo, dell'oggetto, della durata e relativo compenso (cfr. Delibere Anac n. 1047/2020 e n. 1310/2016 e relativo Allegato 1);
- la pubblicazione dei suddetti dati all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione di I° livello "Personale", sottosezione di II° livello "Incarichi conferiti ed autorizzati ai dipendenti" è obbligatoria e include anche il nominativo del dipendente (dirigente e non dirigente).



Tanto premesso, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 23 luglio 2025, ha disposto la trasmissione delle suesposte considerazioni alle S.V.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Firmato digitalmente